TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Marche, 28 ottobre 2003, n. 1276.

La decisione di non ammettere una lista elettorale è definitiva e la Commissione circondariale non può esaminare ulteriori osservazioni presentate in data successiva, atteso che non è tenuta a riunirsi quando la irregolarità riscontrata è insanabile (art. 33, terzo comma, T.U. 570/1960).

Omissis.

5.2.- Con la seconda di tali censure assume la ricorrente che erroneamente la Sottocommissione ha affermato, nel proprio verbale n. 46, il carattere di definitività del precedente verbale n. 42.

Premesso che la determinazione di non ammissione della lista costituiva sicuramente provvedimento definitivo, come tale immediatamente impugnabile in sede giurisdizionale, osserva il Collegio che la Sottocommissione non avrebbe comunque potuto esaminare le ulteriori osservazioni presentate dalla odierna ricorrente in data 28.4.2003, poiché ai fini della non ammissione di una lista di candidati la Commissione elettorale mandamentale non è tenuta a riunirsi nuovamente, ai sensi dell'art. 33 terzo comma del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, nel caso in cui l'irregolarità riscontrata nella presentazione della lista sia insanabile (Cons. St., Sez. V, 3 maggio 1994, n. 410 e 17 maggio 1996, n. 574). Nella fattispecie si trattava di vizio sicuramente insanabile (tardività della presentazione della lista), sicché legittimamente la Sottocommissione ha ritenuto di non poter prendere in considerazione le suddette argomentazioni.

Omissis.